



Modifiche art. 62 D.L. 1/2012

Il Decreto legge 51/2015, (convertito dalla Legge 91/2015) ha apportato importanti modifiche al testo **dell'art. 62 del D.L. 1/2012** riguardante la **"Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari"**.

In particolare è stata apportata una prima modifica ai c. 5-6 riguardanti le sanzioni amministrative come segue:

- alle violazioni degli obblighi di cui **all'art. 62, comma 1** (*forma scritta, indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento*), originariamente previste "da euro 516,00 a euro 20.000,00" sono aumentate a **"da euro 1.000,00 a euro 40.000,00"**;
- alle violazioni degli obblighi di cui **all'art. 62, comma 2** (*pratiche commerciali sleali*) originariamente previste da "euro 516,00 a euro 3.000,00" sono state ora aumentate da **"euro 2.000,00 a euro 50.000,00"**;
- il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dal comma 3 dell'art. 62 è punito con **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 euro ad euro 500.000,00**.
- a partire dal **4 luglio 2015** è stato inoltre modificato il c. 3 dell'art. 62 con aumento della maggiorazione del saggio di interesse da applicare per il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali (il pagamento per le merci deteriorabili deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni) da **2 a 4 punti percentuali** ed è inderogabile;

DETRAZIONE IRPEF 50% condomini

Obbligo di richiesta del codice fiscale del condominio anche con meno di 9 condomini

L'Agenzia delle Entrate con la RM n. 74 27/08/2015, in risposta ad istanza di interpello riferita a spese sostenute per interventi sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari, ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio è consentita **solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute**.

Nel caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed effettuati da parte dei singoli comproprietari.

Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condòmini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovaniassociati.it